

# MONICA ZARA

NOTAIO

Viale Majno, 3 - 20122 MILANO  
Tel. 02/76316519 - Fax 02/796475  
e-mail: studio@mzara.it  
Partita IVA: 04653560963

N. 44437/11697 di repertorio

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il giorno 28 (ventotto) ottobre 2010 (duemiladieci) in Milano Viale Majno n. 3 alle ore 16,30.

Davanti a me MONICA ZARA notaio residente in Milano ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente la signora ANNAMARIA CAPURRO nata a Genova il giorno 5 marzo 1955 domiciliata per la carica in Milano Via Fioravanti n. 29, della cui identità personale sono certa, che nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

### "Associazione Veronica Sacchi - ONLUS"

con sede in Milano Via Fioravanti n. 29, codice fiscale 97285910150, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea straordinaria della associazione per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

- 1) Integrazioni dell'articolo 3 dello Statuto relativo allo scopo;
- 2) Integrazione degli articoli 7 e 13 e introduzione del nuovo articolo 14 bis relativi all'istituzione di un Consiglio Direttivo.
- 3) Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a' sensi di statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettere raccomandate a mano ricevute in data 20 settembre 2010;
  - che sono presenti, in proprio e per delega, tutti i quattordici soci come da elenco che verrà conservato agli atti a cura del Presidente;
  - che per il consiglio di amministrazione sono presenti il presidente Annamaria Capurro ed il consigliere Ettore Sacchi, assente giustificato il consigliere Carlo Lazzati;
- per cui verificata la regolarità della costituzione, la legittimazione degli intervenuti e la loro identità, dichiara valida l'assemblea per deliberare.

Il presidente espone ai soci i motivi che rendono opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni allo statuto sociale, in considerazione dell'attività effettivamente svolta dall'associazione e per migliorare l'assetto organizzativo della stessa.

In particolare il Presidente propone ai soci:

= di integrare l'articolo 3 dello statuto sociale stabilendo che l'associazione, per il perseguimento dei propri scopi, possa anche promuovere ed organizzare:

- interventi di Clownterapia, Comicoterapia, Teatro, Pedagogia del Circo Sociale e della Crescita Personale anche presso

REGISTRATO A  
MILANO - Agenzia 4  
il 05/11/2010  
n. 6396  
Serie 1T  
€ Esente

strutture sanitarie ed istituti scolastici;

- formazione di volontari per la Clownterapia;

- interventi integrativi all'interno di istituti scolastici mirati alla promozione culturale ed interculturale e alla socializzazione di minoranze etniche e di soggetti in condizioni svantaggiate;

- sensibilizzazione della cittadinanza attiva nei confronti del volontariato, diffusione e promozione del volontariato giovanile;

- attività educative di tipo espressivo, teatrale, musicale, con promozione di mostre, concerti, spettacoli e convegni, volte a ridurre il disagio e l'emarginazione di soggetti in condizioni svantaggiate;

Si propone anche di precisare, nel medesimo articolo 3, che tutte le attività previste nello statuto possano essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

= di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa nominare un Consiglio Direttivo, composto dagli stessi componenti il Consiglio di Amministrazione e da un numero di membri variabile fino ad un massimo di dieci persone, nominate dal Consiglio di Amministrazione, e scelte tra i soci e gli associati che collaborano in modo attivo e costante a favore dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo durerà in carica sino a rinuncia o revoca, sarà rieleggibile, e avrà la funzione di definire le linee programmatiche e di intervento dell'associazione sulla base dell'esperienza diretta dei suoi componenti, nonché di organizzare e rendere operative le attività dell'associazione. Propone quindi la modifica in tal senso dei rispettivi articoli dello statuto sociale.

Il presidente dell'assemblea chiede ai soci di votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara che l'assemblea con il voto unanime dell'intero capitale sociale:

#### **d e l i b e r a**

**= di integrare l'articolo 3 dello statuto dell'associazione secondo il seguente nuovo testo:**

#### **"SCOPO**

**Art. 3** - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

La sua attività consiste principalmente nell'ideazione e nella realizzazione di progetti a sostegno dello sviluppo psico-fisico e culturale di bambini ed adolescenti in età prescolare e scolare, nella realizzazione di centri di raccolta e di scambio di informazioni riguardanti iniziative di volontariato, nonché nella formazione di operatori nel volontariato.

In particolare verranno promossi e organizzati:

- interventi di Clownterapia, Comicoterapia, Teatro, Pedagogia del Circo Sociale e della Crescita Personale anche presso

strutture sanitarie ed istituti scolastici;

- formazione di volontari per la Clownterapia;
- interventi integrativi all'interno di istituti scolastici mirati alla promozione culturale ed interculturale e alla socializzazione di minoranze etniche e di soggetti in condizioni svantaggiate;
- sensibilizzazione della cittadinanza attiva nei confronti del volontariato, diffusione e promozione del volontariato giovanile;
- attività educative di tipo espressivo, teatrale, musicale, con promozione di mostre, concerti, spettacoli e convegni, volte a ridurre il disagio e l'emarginazione di soggetti in condizioni svantaggiate;
- manifestazioni nell'ambito delle quali assegnare premi, borse di studio o altre forme di incentivazione a favore di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive;
- tavole rotonde, convegni e dibattiti aperti al pubblico, a persone interessate a prestare la propria opera ed ai familiari di bambini ed adolescenti; nell'ambito di dette attività verranno affrontati - anche con l'aiuto di psicologi e personale specializzato - temi di interesse all'attività dell'Associazione.

Il tutto anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Verranno altresì offerti servizi di assistenza e di alloggio a minori in stato di abbandono o le cui famiglie si trovano in evidente stato di difficoltà e/o indigenza.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e marginali, ai sensi del D.M. 25/05/1995

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella di cui sopra, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori."

**= di introdurre fra gli organi sociali il Consiglio Direttivo, integrando l'articolo 7 dello statuto dell'associazione come segue:**

**"ORGANI**

**Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:**

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora obbligatorio

per legge).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono a titolo gratuito."

**ed integrando il primo comma dell'articolo 13 dello statuto sociale come segue:**

**"Art. 13** - Al Consiglio é affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo all'articolo 14 bis.", fermo ed invariato il resto dell'articolo.

**= di disciplinare la nomina e le competenze del Consiglio Direttivo introducendo il seguente nuovo articolo 14 bis:**

**"CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 14 bis** - Il Consiglio Direttivo é composto, oltre che dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione, da un numero di membri variabile fino ad un massimo di dieci persone, nominate dal Consiglio di Amministrazione, e scelte tra i soci e gli associati che collaborano in modo attivo e costante a favore dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a rinuncia o revoca ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta di ciascun componente e almeno due volte all'anno, ed ha la funzione di definire le linee programmatiche e di intervento dell'associazione sulla base dell'esperienza diretta dei suoi componenti, nonché di organizzare e rendere operative le attività dell'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo si occuperà di:

- . individuare i tempi e i luoghi di intervento dell'Associazione nel lungo e nel breve periodo;
- . vigilare sul perseguimento degli scopi dell'associazione e sul rispetto dello statuto;
- . individuare le migliori strategie di found raising.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con il voto favorevole di più della metà dei presenti."

Infine mi presenta il testo aggiornato dello statuto che a sua richiesta allego al presente atto **"A"**.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo a' sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Di questo atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura

dell'allegato per sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 17.

Consta di due fogli scritti per quattro pagine e per parte della quinta da me e da persona di mia fiducia.

F.to Annamaria Capurro

F.to Monica Zara notaio

**Allegato "A" al n. 44437/11697 di repertorio**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE**

**Art. 1** - E' costituita una Associazione denominata:

**"Associazione Veronica Sacchi - ONLUS "**

**SEDE**

**Art. 2** - L'Associazione ha sede in Milano, via Fioravanti n. 29.

**SCOPO**

**Art. 3** - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

La sua attività consiste principalmente nell'ideazione e nella realizzazione di progetti a sostegno dello sviluppo psico-fisico e culturale di bambini ed adolescenti in età prescolare e scolare, nella realizzazione di centri di raccolta e di scambio di informazioni riguardanti iniziative di volontariato, nonché nella formazione di operatori nel volontariato.

In particolare verranno promossi e organizzati:

- interventi di Clownterapia, Comicoterapia, Teatro, Pedagogia del Circo Sociale e della Crescita Personale anche presso strutture sanitarie ed istituti scolastici;
- formazione di volontari per la Clownterapia;
- interventi integrativi all'interno di istituti scolastici mirati alla promozione culturale ed interculturale e alla socializzazione di minoranze etniche e di soggetti in condizioni svantaggiate;
- sensibilizzazione della cittadinanza attiva nei confronti del volontariato, diffusione e promozione del volontariato giovanile;
- attività educative di tipo espressivo, teatrale, musicale, con promozione di mostre, concerti, spettacoli e convegni, volte a ridurre il disagio e l'emarginazione di soggetti in condizioni svantaggiate;
- manifestazioni nell'ambito delle quali assegnare premi, borse di studio o altre forme di incentivazione a favore di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive;
- tavole rotonde, convegni e dibattiti aperti al pubblico, a persone interessate a prestare la propria opera ed ai familiari di bambini ed adolescenti; nell'ambito di dette attività verranno affrontati - anche con l'aiuto di psicologi e personale specializzato - temi di interesse all'attività

dell'Associazione.

Il tutto anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Verranno altresì offerti servizi di assistenza e di alloggio a minori in stato di abbandono o le cui famiglie si trovano in evidente stato di difficoltà e/o indigenza.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e marginali, ai sensi del D.M. 25/05/1995

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella di cui sopra, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

#### **SOCI**

**Art. 4** - L'Associazione è composta da soci ed associati.

Sono soci le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio. Il Consiglio delibererà l'ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Nelle domande di ammissione dovrà comunque essere dichiarata l'adesione a tutto quanto disciplinato nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

L'Ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

**Art. 5** - I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio del diritto del socio - e l'accesso all'attività sociale - è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo Statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedentemente alla data dell'assemblea che approva il rendiconto o il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio in caso di morosità o indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il rendiconto o il bilancio preventivo non esonera dal paga-

mento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge.

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

#### **PATRIMONIO**

**Art. 6** - Il patrimonio è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato dai soci fondatori in sede di costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività effettuate nei limiti del D.M. 25/05/1995, organizzate dall'Associazione o della partecipazione a manifestazioni di iniziativa altrui;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) da ogni altra entrata o altre entrate che concorra o concorrano ad incrementare l'attivo sociale e quali, ad esempio:
  - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
  - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
  - contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

#### **ORGANI**

**Art. 7** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora obbligatorio per legge).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

#### **ASSEMBLEA**

**Art. 8** - L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto e che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del

bilancio; essa é inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento dei soci aventi diritto di voto e in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci aventi diritto almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea é presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

**Art. 9** - Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio sull'attività svolta dall'Associazione.
- b) l'approvazione del rendiconto o del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio con la designazione della carica di Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori;
- e) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- f) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori nonché le modalità di devoluzione del patrimonio.

**Art. 10** - Ogni socio maggiorenne quale che ne sia la categoria - ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché la nomina degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta.

L'assemblea é validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali é sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente Statuto l'Assemblea sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di cui sopra; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio é richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 11** - Il Consiglio di amministrazione é composto da un



numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette eletti dall'assemblea anche tra i non soci, e dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio é facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino all'assemblea successiva.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

**Art. 12** - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telex o telex almeno tre giorni prima).

Il Consiglio é convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di quest'ultimo da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio é validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

**Art. 13** - Al Consiglio é affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo all'articolo 14 bis.

Il Consiglio deve redigere annualmente il rendiconto o il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime che devono essere versate annualmente dai soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare in via straordinaria *una tantum*, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e al Segretario.

**Art. 14** - Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio medesimo gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 14 bis** - Il Consiglio Direttivo é composto, oltre che dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione, da un numero di membri variabile fino ad un massimo di dieci persone, nominate dal Consiglio di Amministrazione, e scelte tra i soci e gli associati che collaborano in modo attivo e costante a favore dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a rinuncia o revoca ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta di ciascun componente e almeno due volte all'anno, ed ha la funzione di definire le linee programmatiche e di intervento dell'associazione sulla base dell'esperienza diretta dei suoi componenti, nonché di organizzare e rendere operative le attività dell'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo si occuperà di:

- . individuare i tempi e i luoghi di intervento dell'Associazione nel lungo e nel breve periodo;
- . vigilare sul perseguimento degli scopi dell'associazione e sul rispetto dello statuto;
- . individuare le migliori strategie di found raising.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con il voto favorevole di più della metà dei presenti.

#### **TESORIERE**

**Art. 15** - Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze di rendiconto o di bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea.

#### **SEGRETARIO**

**Art. 16** - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione; esercita altresì tutte le eventuali altre funzioni delegate dal Consiglio.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 17** - Il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche fra i non soci, dall'Assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i revisori sono rieleggibili.

#### **ESERCIZIO**

**Art. 18** - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **UTILI ED AVANZI DI GESTIONE**

**Art. 19** - E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utile ed avanzi di gestione nonché fondi, ri-

serve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse strettamente connesse.

#### **DURATA E SCIoglIMENTO**

**Art. 20** - L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per almeno due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 21** - Ogni controversia che dovesse insorgere fra gli associati o fra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali saranno nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### **NORMA FINALE**

**Art. 22** - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si richiamano le disposizioni del Codice Civile che disciplinano la materia.

F.to Annamaria Capurro

F.to Monica Zara notaio